

[Handwritten scribbles]

*7 Conf.
do*

Migliaccio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO

E. Ch.

[Signature]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

28 APRILE 2004

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 5.3.2004 vertente tra:

SAVIP Sindacato Autonomo della Vigilanza Privata in persona del segretario provinciale di Napoli, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Teofilo Migliaccio e dall'avv. Stefano Palomba, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Portici

ricorrente

E

Alenia Aeronautica s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Enzo Morsico e Giovanni Sallustri, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Napoli

resistente

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO EX ART. 28

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.11.2003 il SAVIP Sindacato Autonomo della Vigilanza Privata ricorreva al Giudice del Lavoro per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dalla Alenia, in persona del l.r.p.t., concretizzatosi nel rifiuto di operare le trattenute sullo stipendio, relative alle quote sindacali, nei confronti dei due iscritti al sindacato che avevano ceduto parzialmente il loro credito all'odierno opponente, ossia *CRISSIS* e *CRISSIS*. Deduceva il ricorrente che tale comportamento era finalizzato a limitare le libere iniziative sindacali dei lavoratori ed il ruolo stesso del sindacato e che, pertanto, esso rivestiva carattere di antisindacalità in quanto idoneo obiettivamente ad ostacolare e limitare fortemente l'esercizio dell'attività sindacale. Sotto altro profilo, il sindacato ricorrente deduceva, altresì, la antisindacalità delle condotte datoriali nei confronti di *CRISSIS*, dirigente del sindacato ricorrente.

Si costituiva la società convenuta, opponendosi al ricorso.

[Signature]

Il Giudice emetteva provvedimento con cui, il 18.2.2004, rigettava il ricorso.

Il Sindacato ricorrente propone opposizione avverso detto decreto, chiedendo la dichiarazione della sussistenza della propria legittimazione passiva, la dichiarazione della antisindacabilità della condotta datoriale non soltanto con riferimento al rifiuto di operare le trattenute in favore del sindacato odierno opponente, ma anche in relazione ai procedimenti disciplinari instaurati nei confronti del

OMISSIS

Si costituiva Alenia Aeronautica s.p.a., deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto depositata oltre il termine di 15 giorni dal deposito del provvedimento di rigetto; deduceva l'inammissibilità dell'opposizione in ordine alla richiesta di affermarsi la legittimazione attiva del sindacato, per carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c; ancora, affermava l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro in materia di trattenute sindacali, essendo inconfigurabile nel caso de quo un'ipotesi di cessione del credito, trattandosi, invece, di delega di pagamento; deduceva, infine, l'inammissibilità della domanda in relazione agli ulteriori provvedimenti adottati nei confronti del dirigente sindacale **OMISSIS**. Concludeva chiedendo il rigetto della opposizione con conseguente conferma del decreto opposto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sotto il profilo della intempestività; ed, infatti, a norma dell'art. 28, comma terzo, Statuto dei Lavoratori, "*Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva...*"; nel caso di specie, non vi è prova della comunicazione nei confronti dell'odierno opponente del decreto depositato il 18.2.2004, ragion per cui deve ritenersi tempestiva la proposizione del ricorso in data 5.3.2004.

In ordine alla legittimazione attiva dell'odierno opponente va premesso che, a parere del giudicante, deve ritenersi che l'A.G. che ha pronunciato l'opposto decreto, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno opponente, poiché ha rigettato il ricorso nel merito, abbia seppur implicitamente ritenuto sussistente la legittimazione ad agire del SAVIP.

Ciò detto, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dalla Organizzazione Sindacale SAVIP: ed invero il carattere di diffusione nazionale della Organizzazione Sindacale ricorrente appare sufficientemente comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio dalla O.S. ricorrente, dallo Statuto prodotto all'odierna udienza, ed in definitiva anche dalle numerose pronunzie di vari Tribunali d'Italia in funzione di Giudici del lavoro, pure prodotte in giudizio.

Nel merito, quanto al primo motivo di opposizione il sindacato ricorrente sostiene l'utilizzabilità del negozio di cessione del credito, che non richiede il concorso della volontà del debitore ceduto, in relazione a fattispecie di cessioni generalizzate di piccole parti di crediti futuri.

Va precisato, preliminarmente, che alla fattispecie va applicato il regime normativo vigente fino al 31 dicembre 2004, non rilevando la modificazione del



testo del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 182, art. 1 (insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti), operata dalla L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 137, mediante l'aggiunta, nel comma 1, delle parole nonché le aziende private, rendendo così incedibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 13 bis, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80) anche i compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti.

Nel regime precedente, infatti, non si dubitava, stante la regola generale della cedibilità dei crediti, posta dall'art. 1260 c.c., esclusi soltanto i crediti di carattere strettamente personale e quelli il cui trasferimento è vietato dalla legge, dell'ammissibilità della cessione dei crediti retributivi dei lavoratori del settore privato, non trovando per essi applicazione del D.P.R. n. 182 del 1950, art. 1 (vedi Cass. 1 aprile 2003, n. 4930).

Ciò detto, il notevole contenzioso sul punto è stato originato dalla abrogazione referendaria dell'art. 26 Stat. Lav., materia che risulta attualmente sfornita di tutela legale. Va osservato che l'abrogazione referendaria dell'art. 26 Statuto dei Lavoratori, comma 2 e 3, non ha certo determinato un "vuoto" nella regolamentazione della materia, ma - come precisato dalla Corte costituzionale in relazione all'intento dei promotori (sent. n. 13 del 1995), ha "restituito" all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione; altrimenti, si attribuirebbero all'istituto del referendum non i soli effetti abrogativi che gli sono propri, ma anche effetti propositivi.

Ed è in effetti questa, nella sostanza, la tesi della società convenuta: l'esito referendario avrebbe introdotto nell'ordinamento una regola nuova, in base alla quale, lo scopo del versamento diretto al sindacato delle quote associative potrebbe essere realizzato esclusivamente mediante istituti che richiedano il consenso del datore di lavoro. La tesi, come di recente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, è in contrasto con l'essenza esclusivamente abrogativa dell'istituto e con il risultato perseguito con l'indizione del referendum, da individuare esclusivamente dell'eliminazione dell'obbligo ex lege a carico del datore di lavoro.

La Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 28269 del 2005 ha, invero, composto il contrasto tra le sentenze che avevano in precedenza deciso la questione, ritenendo alcune non utilizzabile l'istituto della cessione del credito per versare al sindacato le quote associative (Cass. 3 febbraio 2004, n. 1968; Cass. 3 giugno 2004, n. 10616), fornendo altre risposta di segno affermativo e ritenendo altresì antisindacale il rifiuto di pagamento opposto dal datore di lavoro (Cass. 26 febbraio 2004, n. 3917; Cass. 26 luglio 2004, n. 14032). Le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile nella fattispecie la figura della cessione del credito, affermando, altresì, che il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, ascrivendosi all'attività sindacale tutelata dall'art. 28 Stat. Lav, in quanto oggettivamente idonea a limitare



l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. Ciò perché l'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e di porli in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza. Hanno, conclusivamente, osservato le Sezioni Unite che avendo il referendum lasciato in vigore l'art. 26 Stat. Lav., comma 1, che protegge i diritti individuali dei lavoratori concernenti l'attività sindacale per quanto attiene, in particolare, alla raccolta dei contributi, stipulare con il sindacato i contratti di cessione di quote della retribuzione costituisce una modalità di esercizio dei detti diritti; pertanto, il rifiuto del datore di lavoro di darvi corso, lungi dal concretare un mero illecito civilistico, opera una compressione dei diritti individuali e di quelli del sindacato, con conseguente competenza del Giudice del Lavoro, adito ex art. 28 dello Statuto (argomentando ex sentenza n. 28269 del 24 novembre- 21 dicembre 2005 delle Sezioni Unite della Cassazione).

L'opposizione, pertanto, sotto il profilo in esame, in considerazione della pronuncia delle sezioni Unite della Cassazione, deve trovare accoglimento.

Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, rileva il giudice che gli stessi non possono trovare accoglimento.

Ed, invero, deve osservarsi che, nel ricorso, si fa riferimento generico ad una serie di contestazioni disciplinari, elevate nei confronti del Donisi, senza precisare, per la maggior parte delle stesse, neanche il contenuto, ovvero senza fornire elementi idonei a valutare la loro portata e rilevanza sotto il profilo della antisindacabilità.

OMISSIS
"VICENDA PERSONALE SINDACALISTE"




OMISSIS
"VICINA PERSONALE SINDACALISTI"

P.Q.M

- a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara antisindacale la condotta tenuta dalla società convenuta, consistito nel rifiuto di operare le ritenute in favore del Sindacato opponente sulle buste paga dei dipendenti che avevano comunicato la cessione del credito;
- b) ordina alla società convenuta di astenersi in futuro da detto comportamento;
- c) compensa le spese di lite.

Napoli, 12.2.2008

Il giudice

Dr. Francesco Armato


TRIBUNALE NAZIONALE
PLENARIAMENTE
DEPOSITO

OGGI 11 APR. 2008

IL CANCELLIERE C/1
Dot. FULVIO CHIRICO
